



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO,  
POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ  
UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO  
AMBIENTALE

via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 POTENZA  
dirigente: ing. Maria Carmela BRUNO  
tel. 0971668875, fax 0971 669082  
e-mail: [maria.bruno@regione.basilicata.it](mailto:maria.bruno@regione.basilicata.it)  
PEC: [ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it)

C.F. 80002950766 – P.IVA 00949000764

## REPERTORIO N.

### AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (CUP: G32I13000050002 – CIG: 5257012F86)

**IMPRESA:**

**P. IVA :**

**Importo contrattuale:**

## SCHEMA CONTRATTO di APPALTO

### PREMESSO

- che con deliberazione di Giunta regionale n. 678 del 7 giugno 2013 è stata indetta gara a procedura aperta per l'aggiornamento e l'adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;
- che con la stessa deliberazione sono stati approvati i seguenti schemi: domanda di partecipazione, dichiarazione relativa ai requisiti generali rilasciata ai sensi del Dpr n. 445/2000, capitolato d'oneri, disciplinare di gara, modulo lista per la presentazione dell'offerta economica e contratto;
- che a seguito della gara di appalto esperita i giorni \_\_\_\_\_ il servizio è stato aggiudicato, in via provvisoria, dalla commissione aggiudicatrice nominata con \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, alla ditta \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, con il ribasso del \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ per cento) sull'importo a base d'asta di € \_\_\_\_\_ e, quindi, per l'importo netto di € \_\_\_\_\_;
- che con determinazione del dirigente dell'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_ il suddetto servizio è stato aggiudicato alla ditta \_\_\_\_\_, per l'importo di € \_\_\_\_\_ (euro);
- che il predetto provvedimento di aggiudicazione definitiva è stato comunicato ai controinteressati in data \_\_\_\_\_;
- che è stato pubblicato l'avviso sui risultati della procedura, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163/2006;
- che con determinazione del dirigente dell'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 163/2006;
- che le parti mi dichiarano che i suddetti atti risultano loro ben noti e che agli stessi intendono fare riferimento; pertanto essi si intendono integralmente recepiti anche se non vengono materialmente allegati, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

### TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno **duemilatredici** il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Potenza nella sede della Regione Basilicata, in via Vincenzo Verrastro, 4, innanzi a me Dott. \_\_\_\_\_, Segretario Generale della Giunta Regionale di Basilicata e qui domiciliato per la carica, quale Ufficiale rogante degli atti della Regione Basilicata ai sensi della Lr n. 9 del 06/06/1986, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti rinunciato con il mio consenso, giusto l'art. 48 della vigente Legge Notarile n. 89 del 16.02.1913, sono comparsi:

Il Dott. Ing. ...., nato a ....., il ....., nella qualità di Dirigente dell'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale del Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità della Regione Basilicata (C. F. 80002950766 – Partita IVA 00949000764), nel prosieguo denominata Regione, qui domiciliato per la carica di Dirigente Regionale, autorizzato alla stipula del presente atto con Deliberazione n° ..... del .....

e

il Sig. .... nato a ..... il ....., nella sua qualità di ..... della Ditta ..... (C.F. ...., Partita IVA .....) con sede in Via ..... – ....., impresa assuntrice dei servizi in oggetto, nel prosieguo denominata Ditta,

che dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:

#### **art. 1**

La premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **articolo 2**

##### **efficacia, norme regolatrici e disciplina applicabile**

Il presente atto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha termine con l'approvazione "dell'attestato di regolare esecuzione" secondo la disciplina del presente atto. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

La seguente documentazione è allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale: ALLEGATO "A": atto comprovante l'identità e i poteri dell'appaltatore; ALLEGATO "B": capitolato d'oneri; ALLEGATO "C": copia conforme della cauzione definitiva. L'originale è depositato agli atti della Stazione Appaltante.

Il presente atto è regolato gerarchicamente:

1. dalle clausole del presente atto
2. dalle disposizioni del disciplinare di gara
3. dalle disposizioni del capitolato d'oneri
4. dall'offerta dell'affidataria
5. dalle norme di contabilità della Regione Basilicata
6. dal codice civile.

#### **articolo 3**

##### **ambito soggettivo**

Ai fini dell'esecuzione del presente atto, si intende per:

1. *Stazione Appaltante*, il dirigente dell'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale
2. *appaltatore*, la ditta denominata .....
3. *responsabile unico della procedura*, ing. Maria Carmela Bruno, dirigente dell'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale
4. *direttore dell'esecuzione*, ing. Giuseppe Mancinelli, responsabile P.O. "Pianificazione del Ciclo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"

L'appaltatore dovrà indicare, entro 5 (cinque) giorni solari dalla stipulazione del presente atto, tra le proprie risorse, un Rappresentante al quale la Stazione Appaltante, nella persona del responsabile unico della procedura o del direttore dell'esecuzione, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante le attività contrattuali. La rappresentanza dovrà risultare da apposito mandato conferito per atto pubblico depositato presso la Stazione Appaltante. In presenza di tale mandato, l'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Nel caso in cui l'appaltatore proceda alla sostituzione del rappresentante senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Stazione Appaltante, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni adottate dall'appaltatore nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione definitiva di cui al presente atto d'importo pari al 5% (cinque per cento) della stessa.

#### **articolo 4**

##### **ambito oggettivo**

Oggetto del presente atto è l'esecuzione da parte dell'appaltatore del servizio di aggiornamento e di adeguamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) della Regione Basilicata con le disposizioni di cui al D.Lgs

152/06 e [ss.mm.ii.](#), secondo i contenuti specificati all'art. 9 del Capitolato d'Oneri nonché degli eventuali elaborati aggiuntivi relativi ad ulteriori contenuti rispetto a quelli previsti dal medesimo art. 9.

È compreso nel servizio:

1. La fornitura ed attivazione del sistema informativo territoriale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e speciali;
2. La redazione del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti speciali, degli imballaggi, dei PCB, del Piano amianto e del Piano di bonifica dei siti inquinati;
3. La redazione del rapporto ambientale relativo a tutti i Piani di cui al punto precedente.

#### **articolo 5 corrispettivo**

Il corrispettivo del presente atto globale, omnicomprensivo, fisso e invariabile, per l'esecuzione del predetto oggetto è pari a complessivi Euro \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_), al netto di IVA. Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'appaltatore dall'esecuzione del presente atto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa la Stazione Appaltante, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità. L'appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

#### **articolo 6 varianti**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dell'esecuzione e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 311 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/06 (DPR 207/10).

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta. Ai sensi dell'art. 311 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 163/06 (DPR 207/10), sono ammesse varianti alla prestazione in corso d'esecuzione, sentiti il direttore dell'esecuzione ed il responsabile unico della procedura, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi oggetto di pianificazione, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- d) per il manifestarsi di errori o di omissioni degli elaborati posti a base della procedura conclusasi con la stipulazione del presente atto che pregiudicano, in tutto o in parte, l'esecuzione della prestazione assunta ovvero la sua utilizzazione;
- e) per esigenze finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità della prestazione oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del presente atto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) del corrispettivo originario del presente atto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le varianti di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il direttore dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso di esecuzione a causa di carenze degli elaborati dallo stesso prodotti.

Ove le varianti di cui alla predetta lettera d), eccedano il quinto del corrispettivo originario del presente atto, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del presente atto medesimo e indice una nuova procedura di affidamento alla quale è invitato l'appaltatore.

La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento delle prestazioni eseguite e del 10% (dieci per cento) di quelle non eseguite, fino a quattro quinti del corrispettivo del presente atto.

Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa vincolante per la predisposizione degli elaborati, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati stessi. Qualora per uno dei casi previsti dal presente articolo, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel presente atto, il direttore dell'esecuzione redige una apposita perizia estimativa, corredata di relazione in cui sono indicati i presupposti di fatto e di diritto che la hanno resa necessaria, nonché di specifiche tecniche relative alle variazioni proposte.

Gli elaborati predetti, redatti dal direttore dell'esecuzione, sono inviati al responsabile unico della procedura che ne propone, previo relativo esame, l'approvazione da parte della Stazione Appaltante. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma del presente articolo consentono di disporre varianti in corso d'esecuzione è demandato al responsabile unico della procedura, che vi provvede con apposita relazione di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.

## **articolo 7**

### **luogo di esecuzione**

L'esecuzione del presente atto deve avvenire presso la sede della Ditta. La stessa si impegna a partecipare agli eventuali incontri e riunioni periodiche convocate, anche in orario serale, dalla Stazione Appaltante e tesse alla illustrazione ed alla migliore definizione del percorso di redazione dello strumento di pianificazione o di sue articolazioni specifiche, a fornire informazioni e documentazione sulle attività progettuali, e a dimostrare la corrispondenza del servizio prestato alle condizioni del Capitolato speciale d'oneri, il tutto senza nulla pretendere sotto il profilo economico.

## **articolo 8**

### **durata, avvio dell'esecuzione, proroghe e sospensioni**

Il termine per dare ultimata la prestazione oggetto del presente atto è pari a \_\_\_\_\_ giorni decorrenti dalla stipula del contratto secondo le modalità previste dall'art. 9 del Capitolato d'Oneri. L'avvio dell'esecuzione del contratto è disposta dal direttore dell'esecuzione, previa autorizzazione del responsabile della procedura, sulla base di apposito verbale.

L'avvio dell'esecuzione del contratto deve avvenire entro 10 giorni naturali e consecutivi decorrente dalla data della stipula del presente atto.

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al predetto termine per fatto o colpa imputabile alla Stazione Appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal presente atto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore all'1,00% (uno per cento) dell'importo contrattuale.

Ove l'istanza dell'appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera, determinata sull'importo del presente atto dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di avvio dell'esecuzione del contratto.

La facoltà della Stazione Appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze innanzi previste, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi. L'appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di espletare la prestazione assunta con il presente atto nei suddetto termine, può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata, pena la sua irricevibilità, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del predetto termine tenendo conto del tempo previsto dal successivo comma. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile unico della procedura, sentito il direttore dell'esecuzione, entro 10 (dieci) giorni solari dal suo ricevimento.

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che le prestazioni oggetto del presente atto procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di avvio dell'esecuzione redatto secondo la disciplina del presente atto.

La sospensione disposta ai sensi del comma precedente permane per il tempo necessario a far cessare le cause che la hanno determinata.

L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione, senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile unico della procedura a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter promuovere apposito contenzioso, secondo la disciplina vigente, inteso a far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Fuori dei casi previsti dal comma precedente il responsabile unico della procedura può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni nei limiti e con gli effetti che seguono.

Il responsabile unico della procedura determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto alla sospensione. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della prestazione affidata, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del presente atto senza indennità. Se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. A tale esclusivo fine si conviene che i maggiori oneri sono quantificati come segue:

a) lesione dell'utile riconosciuto coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori fissati ogni anno con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e da intendere comprensivi del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile, computati sull'importo pari al corrispettivo di cui al precedente articolo 3 moltiplicato per 0,09 e rapportati alla durata dell'illegittima sospensione;

b) le retribuzioni inutilmente corrisposte riferite alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dell'esecuzione nel verbale di sospensione.

Al di fuori delle predette voci sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dell'esecuzione.

In ogni caso di sospensione, il direttore dell'esecuzione, con l'intervento dell'appaltatore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione. Il verbale deve essere inoltrato al responsabile unico della procedura entro 5 (cinque) giorni solari dalla data della sua redazione.

Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento delle prestazioni, le prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

Ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale di quelle non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

Alla sospensione parziale si applica la disciplina generale prevista dal presente articolo; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni solari determinato dal prodotto dei giorni solari di sospensione per il rapporto tra il corrispettivo delle prestazioni non eseguite per effetto della sospensione parziale e il corrispettivo totale delle prestazioni previsto nello stesso periodo secondo il "programma esecutivo" redatto e consegnato dall'appaltatore in base al presente atto.

I verbali di ripresa dell'esecuzione, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile unico della procedura nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dell'esecuzione indica il nuovo termine contrattuale di ultimazione delle prestazioni riprese.

Salvo quanto espressamente previsto dal presente articolo, per la sospensione dell'esecuzione del presente atto, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal presente atto per l'esecuzione delle prestazioni disciplinate.

## **articolo 9**

### **oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'appaltatore**

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Stazione Appaltante per legge.

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, dei servizi oggetto del presente atto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e

completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nei relativi allegati.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto e nei relativi allegati; in ogni caso, l'appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto e nei relativi allegati e l'appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Stazione Appaltante assumendosene ogni relativa alea. L'appaltatore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto, nei suoi allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del presente atto;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel presente atto e nei relativi allegati;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Stazione Appaltante;
- f) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente atto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) non opporre alla Stazione Appaltante qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi assunti;
- h) manlevare e tenere Indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi oggetto del presente atto, eventualmente da svolgersi presso gli uffici della Stazione Appaltante, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con la Stazione Appaltante stessa; peraltro, l'appaltatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della Stazione Appaltante continueranno ad essere utilizzati dal relativo personale o da terzi autorizzati.

L'appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

L'appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da attività svolte dalla Stazione Appaltante o da terzi autorizzati, prevedibili in sede di offerta.

L'appaltatore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici della Stazione Appaltante nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'appaltatore verificare preventivamente tali procedure.

L'appaltatore si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante.

L'appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione del presente atto.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione Appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

L'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell'impresa aggiudicataria, sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).

La società aggiudicataria pertanto comunicherà alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi identificativi dei conti correnti e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari.

La citata clausola dovrà essere contenuta, a pena di nullità, anche negli eventuali contratti di subappalto. All'uopo l'impresa dovrà presentare un'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010, comporta oltre che l'applicazione della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

#### **articolo 10**

##### **diritti di proprietà ed obblighi di riservatezza**

La Stazione Appaltante acquisisce la piena proprietà dell'aggiornamento ed adeguamento del piano di gestione dei rifiuti, nonché di tutti gli atti e gli elaborati prodotti conformemente a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante.

Il software applicativo realizzato nell'ambito delle attività oggetto di gara, fatti salvi diritti di terzi, all'atto della consegna diventerà di proprietà della Regione Basilicata che avrà la facoltà di usarlo e riprodurlo a suo piacimento e di cederlo in gratuità a tutti gli enti che operano sul territorio regionale. La Regione Basilicata non assume alcuna responsabilità su eventuali soluzioni adottate dalla ditta che violino diritti d'autore, brevetto o quant'altro di proprietà di altri.

L'Aggiudicatario si impegna, altresì, ad osservare la massima riservatezza, a non divulgare informazioni di qualsiasi natura acquisite in occasione della prestazione del servizio e a rispettare quanto contenuto nel decreto legislativo 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modificazioni e integrazioni.

#### **articolo 11**

##### **obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

#### **Articolo 12**

##### **Deposito cauzionale**

La ditta ha costituito una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 162/2006, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dell'eventuale risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime, per l'importo di Euro \_\_\_\_\_/00, mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_.

La garanzia avrà durata sino alla data di approvazione dell'attestato di regolare esecuzione secondo la disciplina del presente atto.

### **articolo 13**

#### **esecuzione della prestazione, ultimazione ed attestazione di regolare esecuzione**

L'appaltatore si impegna a consegnare, all'atto della sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione e pena la possibilità per la Stazione Appaltante di dichiarare risolto il presente atto in danno dell'appaltatore medesimo, un "programma esecutivo" in cui sono riportate le previsioni temporali ed estimative dello svolgimento della prestazione assunta, nel rispetto della disciplina derivante dal presente atto.

Il predetto programma deve essere espressamente accettato dal direttore dell'esecuzione e dal responsabile unico della procedura.

Ogni prestazione del programma viene acquisita dal direttore dell'esecuzione, mediante apposito "verbale di acquisizione", sottoscritto dal direttore dell'esecuzione e dall'appaltatore nel quale devono essere riportate, fra le altre, le seguenti informazioni: la data ed il luogo dell'avvenuta acquisizione; i dati identificativi della prestazione oggetto del verbale. Il certificato è redatto in doppio originale firmato dal direttore dell'esecuzione e dall'appaltatore; copia conforme può essere rilasciata all'appaltatore, ove questi lo richieda.

A seguito di apposita comunicazione, da parte dell'appaltatore, dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, il certificato è redatto in doppio originale firmato dal direttore dell'esecuzione e dall'appaltatore; copia conforme può essere rilasciata all'appaltatore, ove questi lo richieda.

Le prestazioni acquisite sono soggette ad attestazione di regolare esecuzione secondo le disposizioni di cui all'art. 325 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/06 (DPR 207/10). L'attestazione di regolare esecuzione è emessa, non oltre quarantacinque giorni dall'ultimazione dell'esecuzione, dal direttore dell'esecuzione ed è confermata dal responsabile unico della procedura. Successivamente all'emissione dell'attestato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dal codice civile, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente atto.

Ai fini del presente articolo si considera rata di saldo anche la somma ritenuta sui pagamenti in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/06 (DPR 207/10).

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle prestazioni ai sensi del codice civile.

Finché non è intervenuta l'approvazione dell'attestato di regolare esecuzione, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo attestato.

### **articolo 14**

#### **pagamento del corrispettivo**

Il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito di corrispondente fatturazione emessa dall'appaltatore successivamente alla accettazione della relativa prestazione da parte della Stazione Appaltante, secondo la disciplina del presente atto.

Il direttore dell'esecuzione è responsabile dell'accettazione della prestazione ai fini dell'esecuzione del presente atto.

L'appaltatore ha diritto previa presentazione di regolare fattura:

- al pagamento di un importo pari al 30% dell'importo offerto, entro trenta giorni dalla consegna della documentazione relativa alla struttura del SIT, all'aggiornamento dei dati e alla verifica dello stato di attuazione del Piano approvato con Lr n. 06/2001 e alla bozza di Rapporto ambientale, previa verifica di rispondenza agli indirizzi regionali da parte dell'apposito Comitato di Sorveglianza;
- al pagamento di un importo pari al 30% dell'importo offerto, entro trenta giorni dalla consegna della documentazione relativa al SIT e alla bozza del Piano, nelle diverse sezioni, previa verifica di rispondenza agli indirizzi regionali da parte dell'apposito Comitato di Sorveglianza;

- un importo pari al 30% dell'importo offerto, entro trenta giorni dall'adozione, da parte della Giunta Regionale, della Delibera di approvazione dell'aggiornamento ed adeguamento del PRGR, previa verifica di rispondenza agli indirizzi regionali da parte dell'apposito Comitato di Sorveglianza;
- al saldo, pari al 10% dell'importo offerto, entro trenta giorni dall'approvazione del Piano da parte del Consiglio Regionale.

La cauzione definitiva prestata ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii, verrà svincolata nei termini e nei modi previsti dal medesimo articolo.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente atto e alla singola tipologia di prestazione resa.

La Stazione Appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'appaltatore e agli eventuali suoi sub contraenti:

- a) in sede di stipula del presente atto;
- b) per il pagamento delle prestazioni in corso di esecuzione;
- c) per l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.

Nelle predette ipotesi, in caso di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico della procedura trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla Stazione Appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante dell'attestato di regolare esecuzione, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del sub contraente, il responsabile unico della procedura invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute

all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al sub contraente inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 163/2006.

I predetti pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile unico della procedura e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui trattasi, il responsabile unico della procedura provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

In caso di ottenimento, da parte del responsabile del procedimento, del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive, lo stesso propone la risoluzione del presente atto ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006.

Le fatture dovranno essere intestate alla Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità – Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale e spedite per la liquidazione con riferimento al presente atto e alla singola tipologia di prestazione resa.

Il pagamento sarà disposto dalla Stazione Appaltante su proposta del responsabile unico della procedura effettuata previa verifica e conferma delle risultanze dell'accettazione certificata dal direttore dell'esecuzione.

L'importo delle fatture verrà pagato dalla Stazione Appaltante entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento della fattura previo accertamento della regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione.

L'appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Stazione Appaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Nel caso in cui l'appaltatore sia un RTI o soggetto equivalente il pagamento del corrispettivo verrà effettuato a favore della mandataria, previa trasmissione alla stazione appaltante anche delle fatture emesse dalle mandanti, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente atto. In particolare, i singoli soggetti costituenti, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, dovranno provvedere ciascuno alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate e potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla loro ripartizione. La mandataria è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze

maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutti soggetti. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuna prestazione cui si riferisce.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 35 della Legge n. 248/2006. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l'appaltatore potrà sospendere l'esecuzione del presente atto, salvo quanto diversamente previsto nell'atto medesimo.

Qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente atto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/r, da parte della Stazione Appaltante.

### **articolo 15 subappalto**

L'appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si obbliga a non affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui al presente atto<sup>1</sup>.

<sup>2</sup>L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle seguenti disposizioni.

L'appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'appaltatore si impegna a depositare presso la Stazione Appaltante, almeno 20 (venti) giorni solari prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la documentazione attestante il possesso da parte dei subappaltatore dei requisiti generali previsti in sede di gara nonché dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Stazione Appaltante non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Stazione Appaltante procederà a richiedere all'appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante della perfetta esecuzione del presente atto anche per la parte subappaltata.

L'appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi collaboratori.

Nel caso in cui il subappaltatore coincida con un'impresa ausiliaria, rimane ferma, in deroga alle vigenti disposizioni, la responsabilità solidale dell'avvalente e dell'ausiliario subappaltatore. L'appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni solari dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore stesso. L'appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Stazione Appaltante inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione Appaltante, né al differimento dei termini di esecuzione del presente atto. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il presente atto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L'appaltatore dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari contrattuali, con ribasso non superiore al venti per cento. L'appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'appaltatore è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di

---

<sup>1</sup> La presente previsione è inserita solo nel caso in cui l'appaltatore non abbia dichiarato in sede di offerta la volontà di ricorrere all'istituto del subappalto.

<sup>2</sup> La presente previsione è inserita solo nel caso in cui l'appaltatore abbia dichiarato in sede di offerta la volontà di ricorrere all'istituto del subappalto.

quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il subappaltatore deve inoltre rispettare le disposizioni di cui all' art. 3, comma 9, della Legge 136/10.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Stazione Appaltante revoca l'autorizzazione al subappalto.

La Stazione Appaltante non autorizza il subappalto nei casi in cui il subappaltatore:

- a) abbia partecipato alla procedura di affidamento conclusasi con la stipulazione del presente atto;
- b) possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che gli avrebbero consentito la partecipazione alla procedura.

## **articolo 16 penali**

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0.5‰ (zerovirgolacinque permille) dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% (dieci percento). L'applicazione della penale riguarda ogni termine che la Stazione Appaltante assegna all'appaltatore ai sensi del presente atto.

La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile unico della procedura in merito agli eventuali ritardi nell'andamento delle prestazioni rispetto al "programma esecutivo" predisposto e consegnato dall'appaltatore ai sensi del presente atto.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale complessivamente superiore al 10 (dieci) per cento del corrispettivo contrattuale, il responsabile unico della procedura promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente atto.

La penale è comminata dal responsabile unico della procedura sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione.

È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del responsabile unico della procedura, sentito il direttore dell'esecuzione.

## **articolo 17 risoluzione**

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e agli articoli 2 e seguenti della 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione oggetto del presente atto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla Stazione Appaltante, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, di procedere alla risoluzione del presente atto.

Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Quando il direttore dell'esecuzione accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni del presente atto tale da compromettere la buona riuscita della prestazione assunta, invia al responsabile unico della procedura una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore.

Su indicazione del responsabile unico della procedura, il direttore dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni solari per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico della procedura.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura, dispone la risoluzione del presente atto.

Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione della prestazione ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del "programma esecutivo", il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 15 (quindici) giorni solari, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il direttore dell'esecuzione verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile unico della procedura.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile unico della procedura, delibera la risoluzione del presente atto.

Il responsabile unico della procedura, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni solari, che il direttore dell'esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite e la relativa presa in consegna.

In sede di liquidazione finale delle prestazioni del presente atto risolto, e' determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico le prestazioni residue.

Nei casi di risoluzione del presente atto disposta dalla stazione appaltante ai sensi delle predette disposizioni, l'appaltatore deve provvedere alle attività utili al subentro del nuovo operatore economico nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante.

In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il subentro del nuovo operatore economico, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 163/2006, pari all'uno per cento del corrispettivo del presente atto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

In caso di risoluzione del presente atto, l'appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta.

In caso di risoluzione del presente atto ai sensi delle disposizioni che precedono, la Stazione Appaltante acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi;

- a) qualora sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- c) qualora l'appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del presente atto, nonché richiesti per la stipula dell'atto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- e) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- f) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- g) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- h) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

In tali casi e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'appaltatore ha diritto al pagamento da parte della Stazione Appaltante delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

In adempimento alle disposizioni di cui all'art.3 della Legge 136/10 e ss.mm.ii. l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

## **articolo 18**

### **recesso**

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r., decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna le prestazioni ed effettua il loro collaudo. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Stazione Appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa Stazione Appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con lettera raccomandata a.r..

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già liquidate e pagate. Le prestazioni il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del presente articolo sono soltanto quelle già accettate dal direttore dell'esecuzione prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

L'appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In ogni caso di recesso l'appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante può sempre ordinare l'esecuzione della prestazione in misura inferiore rispetto a quella assunta con il presente atto, nel limite di un quinto del corrispettivo stipulato e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.

L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto del corrispettivo stipulato.

## **articolo 19**

### **danni e responsabilità civile**

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'appaltatore stesso quanto della Stazione Appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

## **articolo 20**

### **divieto di cessione del contratto**

È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente contratto.

## **articolo 21**

### **brevetti industriali e diritti d'autore**

L'appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la Stazione Appaltante è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Stazione Appaltante essa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente atto, recuperando o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi o le forniture erogati.

**articolo 22**  
**condizione risolutiva espressa**

Il presente atto è soggetto alla condizione risolutiva di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

**articolo 23**  
**foro competente**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e la Stazione Appaltante, é competente in via esclusiva il Foro di Potenza.

**articolo 24**  
**trattamento dei dati personali**

Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

La Regione Basilicata, come rappresentata nel presente atto, tratta i dati relativi al presente atto stesso ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa della Regione Basilicata, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

La trasmissione dei dati dall'appaltatore alla Regione Basilicata avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D. Lgs. 196/2003.

Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D. Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

**Art. 25**  
**Domicilio dell'appaltatore**

Per tutti gli effetti del presente atto, l'impresa appaltatrice elegge domicilio legale presso .....

**Art. 26**  
**Spese**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle. Sono a carico dell'impresa appaltatrice anche le spese di pubblicazione sui quotidiani.

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa, trattandosi di esecuzione di servizi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

\*\*\*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante \_\_\_\_\_ dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 4 - Ambito oggettivo

Articolo 5 – corrispettivo

Articolo 6 - varianti

Articolo 8 - Durata, proroghe e sospensioni

Articolo 9 - Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'appaltatore

Articolo 12 – Deposito cauzionale

Articolo 13 - Espletamento della prestazione e collaudo

Articolo 14 - Pagamento del corrispettivo

Articolo 16 - Penali

Articolo 17 – Risoluzione

Articolo 18 - Recesso

Articolo 19 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

L'appaltatore

\_\_\_\_\_

Richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, atto che ho letto alle parti sopra convenute e costituitesi, le quali da me interpellate, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà manifestatami e quindi lo hanno sottoscritto qui in calce ed a margine di ogni foglio, nonché degli allegati.

Di tutti gli allegati al presente contratto è stata omessa la lettura per concorde volontà delle parti che me ne hanno dato dispensa, avendomi le stesse dichiarato di averne preso esatta conoscenza.

REGIONE BASILICATA

Il Dirigente dell'Ufficio Prevenzione e  
Controllo Ambientale

(Dott. \_\_\_\_\_)

APPALTATORE

\_\_\_\_\_

(Dott. \_\_\_\_\_)

L'UFFICIALE ROGANTE  
DELLA REGIONE BASILICATA

(Dr. \_\_\_\_\_)

Il presente atto si compone di \_\_\_\_\_facciate dattiloscritte per intero e fin qui della presente.

L'UFFICIALE ROGANTE  
DELLA REGIONE BASILICATA

(Dr. \_\_\_\_\_)

